



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 05/03/2018

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 25/1/2008 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 11/7/2012, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la condanna dell'intermediario, in applicazione del criterio proporzionale, al rimborso della somma complessiva di € 1.634,27, di cui € 1.162,65 a titolo di commissioni di intermediazione e commissioni bancarie ed € 471,62 per i premi assicurativi, al netto dei rimborsi già riconosciuti (€ 200,00);
- gli interessi legali;
- la refusione delle spese di procedura e di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

L'intermediario non si è costituito.

DIRITTO

Premette il Collegio che l'intermediario, non costituitosi nel presente procedimento, ma che risulta aver contestato le richieste del ricorrente nella fase di reclamo, è stato



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

cancellato dall'albo ex art. 107 t.u.b. in data 23/10/2017, quindi successivamente alla presentazione del ricorso avvenuta il 27/07/2017.

Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza dell'Arbitro, secondo cui la legittimazione passiva si radica al momento della proposizione del ricorso e non viene persa con la successiva cancellazione (tra le altre Collegio di Bari, decisione n. 705/2018; Collegio di Roma, decisione n. 12988/2017).

Ciò rilevato, Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Sulla scorta di quanto innanzi, deve senz'altro affermarsi la natura *recurring* della commissione bancaria come della commissione di intermediazione; ciò emerge chiaramente dalla descrizione delle voci di costo in cui compaiono tanto attività che risultano legate alla concessione del prestito, tanto attività legate alla sua esecuzione come , ad esempio, "tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto", l'attività di incasso delle rate. Il che determina una complessiva opacità della clausola contrattuale, come del resto già riconosciuto da questo collegio (Abf. Bari, dec. n. 10584/2017).

Il totale delle commissioni da rimborsare ammonta a € 1.362,66 ma il Collegio non ignora che detta somma vada decurtata dell'importo ricevuto dal ricorrente in sede di conteggio estintivo pari a € 200,00. Il totale da rimborsare ammonta quindi a € 1.162,66.

Va accolta la domanda di rimborso dei premi assicurativi per il rischio vita e per il rischio impiego da effettuarsi secondo il criterio proporzionale alla stregua dell'orientamento innanzi ricordato e determinata quindi in € 471,62.

Qui di seguito la tabella riepilogativa analitica delle spese spettanti al ricorrente.

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni bancarie				469,57	262,18	99,50	162,68
Commissioni di intermediazione				1.971,00	1.100,48	100,50	999,98
Premi assicurativi				844,69	471,62		471,62
Totale							1.634,27

Sulla somma di euro 1.634,27 spettano gli interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora secondo la costante giurisprudenza del Collegio.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del collegio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.634,27, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI